

Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione



COVIP

BOLLETTINO

Anno 19 - N. 1



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

BOLLETTINO

Anno 19 N. 1

I/2023

BOLLETTINO DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma,
tel. 06.695061 Fax 06.69506304 www.covip.it

Redazione

Registrazione Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell'8 giugno 2005

Direttore responsabile Elisa Lamanda

Segreteria di redazione Marcela Lombard, Pasqualino Maddoni, Laura Moscatelli

Comitato di redazione Maria Laura De Felice, Stefano Fischioni, Gabriele Giordano

Sommario

PROVVEDIMENTI COVIP

Sanzioni

Comunicazione in merito alla pubblicazione delle sanzioni 7

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Albo

Variazioni 8

Altri provvedimenti

Approvazione modifiche statutarie 9

FONDI PENSIONE APERTI

Albo

Variazioni 11

Altri provvedimenti

Approvazione modifiche regolamentari 12

PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

Albo

Cancellazioni	13
Variazioni	15

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Cancellazioni	17
Variazioni	20

Altri provvedimenti

Approvazione di modifiche statutarie	22
--------------------------------------	----

IMPUGNAZIONI DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Sentenze del Consiglio di Stato

Sentenza Consiglio di Stato n. 410/2023	23
Sentenza Consiglio di Stato n. 413/2023	36

PROVVEDIMENTI COVIP

Sanzioni

In applicazione degli artt. 12 e 16 del “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”, di cui alla Deliberazione del 29 luglio 2020, i provvedimenti sanzionatori adottati dalla COVIP in relazione alle procedure in essere alla data di entrata in vigore del citato Regolamento e alle violazioni commesse successivamente al 7 agosto 2020 sono pubblicati per estratto sul sito web della COVIP, nella sotto-sezione denominata “Sanzioni” posta all’interno della sezione “La COVIP e la sua attività” - “Pubblicazioni e statistiche”.

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Albo

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 139 I sezione Fondi Pensione Negoziali
Provvedimento COVIP	Variazione della sede legale da Via Marcantonio Colonna 7 (00192 - RM) a Via Federico Cesi 72 (00193 - RM)
Data provvedimento	30 gennaio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, in forma abbreviata FONDOSANITÀ Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 77 I sezione Fondi Pensione Negoziali
Provvedimento COVIP	Variazione della sede legale da Via Torino 38 (00185 - RM) a Via Po 22 (00198 - RM)
Data provvedimento	30 gennaio 2023

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie

Dati identificativi del Fondo pensione	SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 87 I sezione Fondi Pensione Negoziali
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche statutarie Motivi ostativi
Data provvedimento	28 febbraio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	BYBLOS - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 124 I sezione Fondi Pensione Negoziali
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche statutarie
Data provvedimento	28 febbraio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI E PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI, in forma abbreviata FONDO PENSIONE AGRIFONDO Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 157 I sezione Fondi Pensione Negoziali
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche statutarie
Data provvedimento	6 marzo 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA - PREVIDENZA COOPERATIVA Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 170 I sezione Fondi Pensione Negoziali
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche statutarie
Data provvedimento	16 marzo 2023

FONDI PENSIONE APERTI

Albo

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO PREVIGEST FUND MEDIOLANUM Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 34 II sezione Fondi Pensione Aperti
Società che esercita l'attività	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A.
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Sede legale da "Palazzo Meucci - Milano 3 Via F. Sforza 15 20080 BASIGLIO MI" a "Via Ennio Doris - Palazzo Meucci – 20079 BASIGLIO – MILANO 3 MI"
Data provvedimento	13 febbraio 2023

FONDI PENSIONE APERTI

Altri provvedimenti

Approvazione di modifiche regolamentari

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO SOLUZIONE PREVIDENTE Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 155 II sezione Fondi Pensione Aperti
Società che esercita l'attività	HELVETIA VITA SPA
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche regolamentari
Data provvedimento	21 marzo 2023

PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

Albo

Cancellazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	INA ASSITALIA PRIMO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5004 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	GENERALI ITALIA SPA
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	20 marzo 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	VALORE PENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5005 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	GENERALI ITALIA SPA
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	20 marzo 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	VIVIPENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5032 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	GENERALI ITALIA SPA
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	20 marzo 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	GENERAFUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5095 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	GENERALI ITALIA SPA
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	20 marzo 2023

PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

Albo

VARIAZIONI

Dati identificativi del Fondo pensione	TAXBENEFIT NEW – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5025 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	MEDIOLANUM VITA S.P.A.
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Sede legale da "Palazzo Meucci - Milano 3 Via F. Sforza 15 20080 BASIGLIO MI" a "Via Ennio Doris - Palazzo Meucci – 20079 BASIGLIO – MILANO 3 MI"
Data provvedimento	13 febbraio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	VIPENSIONO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5012 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	GAMALIFE COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, SA.
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Denominazione Società da "ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A." a "GAMALIFE COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, SA" Sede legale da "Via Benigno Crespi, 23 20159 – MILANO" a "Rua Barata Salgueiro, 28 1250-044 LISBONA PORTOGALLO - STABILIMENTO IN ITALIA: Via Benigno Crespi, 23 20159 – MILANO MI"
Data provvedimento	14 febbraio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FUTURO PENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5049 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	GAMALIFE COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, SA.
Provvedimento COVIP	Variazione Albo: Denominazione Società da "ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A." a "GAMALIFE COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, SA" Sede legale da "Via Benigno Crespi, 23 20159 – MILANO" a "Rua Barata Salgueiro, 28 1250-044 LISBONA PORTOGALLO - STABILIMENTO IN ITALIA: Via Benigno Crespi, 23 20159 – MILANO MI"
Data provvedimento	14 febbraio 2023

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Cancellazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE CAPIPECODE Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1277 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	27 gennaio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA HEWLETT PACKARD ITALIANA S.R.L. Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1490 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	27 gennaio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.P.A. E DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO HEWLETT-PACKARD Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1538 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	27 gennaio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DAI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9056 III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	10 marzo 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA CARDIF VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE S.P.A. Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1498 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	13 marzo 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1251 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	20 marzo 2023

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI GRUPPI FINTECNA E ATLANTIA Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1009 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Variazione sede legale da Via Giovanni Battista De Rossi, 30 - 00161 ROMA (RM) a Via Alberto Bergamini 50 - 00159 ROMA (RM)
Data provvedimento	12 gennaio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	CASSA PREVIDENZA LAVORATORI EXXONMOBIL - IN LIQUIDAZIONE Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1155 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Variazione sede legale da Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 ROMA (RM) a Via del Serafico, 89-91 - 00142 ROMA (RM)
Data provvedimento	27 gennaio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	TRATTAMENTO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA BANCA CARIGE S.P.A. Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9004 III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Variazione del soggetto al cui interno è istituito il Fondo da Banca Carige S.p.A. a Bper Banca S.p.A. Variazione sede legale: da Via Cassa di Risparmio, 15 – 16123 GENOVA a Via San Carlo 8/20 – 41121 MODENA
Data provvedimento	27 gennaio 2023
Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9026 III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Variazione del soggetto al cui interno è istituito il Fondo da Banca Carige S.p.A. a Bper Banca S.p.A. Variazione sede legale: da Via Cassa di Risparmio, 15 – 16123 GENOVA a Via San Carlo 8/20 – 41121 MODENA
Data provvedimento	27 gennaio 2023
Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9154 III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Variazione del soggetto al cui interno è istituito il Fondo da Banca Carige S.p.A. a Bper Banca S.p.A. Variazione sede legale: da Via Cassa di Risparmio, 15 – 16123 GENOVA a Via San Carlo 8/20 – 41121 MODENA
Data provvedimento	27 gennaio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1390 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Variazione sede legale da Via Tolmezzo, 15 - 20132 - MILANO (MI) a Viale Stelvio 55/57 - 20159 - MILANO (MI)
Data provvedimento	8 febbraio 2023

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Altri provvedimenti

Approvazione di modifiche statutarie

Dati identificativi del Fondo Pensione	FONDO PENSIONE FNM Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1165 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
Provvedimento Covip	Approvazione di modifiche statutarie
Data provvedimento	15 marzo 2023

IMPUGNAZIONI DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
N. 410/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale **9096**
del **2021**,

proposto da

Filippo Casagrande, Manlio Lostuzzi,
Antonella Maier, Andrea Mencattini, Gian
Maria Mossa e Cristina Rustignoli, [omissis];

contro

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi
Pensione, [omissis];

nei confronti

Genertellife s.p.a, [omissis];

sul ricorso numero di registro generale **9097**
del **2021**,

proposto da

Maurizio Pescarini quale legale rappresentante
pro tempore di Genertellife s.p.a, [omissis];

contro

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi
Pensione, [omissis];

sul ricorso numero di registro generale **9098**
del **2021**,

proposto da

Antonello D'Amato, [omissis];

contro

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi
Pensione, [omissis];

nei confronti

Genertellife s.p.a, [omissis];

per la riforma

quanto al ricorso n. 9096 del 2021:
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
n. 7245/2021, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 9097 del 2021:
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
n. 7245/2021, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 9098 del 2021:
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
n. 7245/2021, resa tra le parti;
[omissis]

FATTO

1. La sentenza del Tar per il Lazio n. 7245/2021 ha respinto, dopo averli riuniti, 3 ricorsi proposti contro alcuni provvedimenti emessi dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).
[omissis]
2. Così il primo giudice ha sintetizzato le premesse in fatto:
 - hanno agito in giudizio: (i) la società Genertellife s.p.a. – compagnia del Gruppo Generali, iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione che, in relazione al sistema di previdenza complementare, gestisce Piani Individuali

Pensionistici (“PIP”), (ii) i componenti del relativo Consiglio di Amministrazione, e (iii) il Responsabile dei suddetti PIP;

- i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con i quali la COVIP ha loro irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della ravvisata violazione della Circolare nr. 250 dell’11 gennaio 2013, recante il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione”;

[omissis]

5. Con sentenza n. 7245/2021 il Tar per il Lazio, ha respinto i ricorsi dopo averli riuniti per l’evidente connessione oggettiva ed, in parte, soggettiva, comuni essendo i presupposti in fatto e le ragioni di doglianza.

6. Avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 7245/2021 hanno proposto appello (per i motivi che saranno più avanti esaminati):

(i) i signori Filippo Casagrande, Manlio Lostuzzi, Antonella Maier, Andrea Mencattini, Gian Maria Mossa e Cristina Rustignoli in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della società Genertellife s.p.a.;

(ii) la società Genertellife s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Maurizio Pescarini;

(iii) il signor Antonello D’Amato in qualità di Responsabile dei Piani Individuali Pensionistici (PIP) [omissis].

[omissis]

DIRITTO

1. Preliminarmente, trattandosi di impugnazioni nei confronti della medesima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Seconda Bis) n. 7245/2021, i tre ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 96 c.p.a.

1.1 In via preliminare conviene anche ribadire alcune circostanze in punto di fatto.

1.1.1 Il d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 (“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”) ha istituito la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

Tra i compiti della COVIP figura quello di rilevare informazioni quantitative dalle forme pensionistiche sia per l’esercizio dell’ordinaria attività di vigilanza sia al fine di produrre e diffondere informazioni statistiche sul settore. Con circolare dell’11 gennaio 2013 (e successive modificazioni) è stato adottato il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione”. Detto Manuale disciplina gli schemi di segnalazione, le istruzioni di compilazione e gli altri aspetti relativi ai principali flussi informativi dovuti dalle forme pensionistiche alla COVIP.

Il Manuale contiene un paragrafo intitolato «Affidabilità delle segnalazioni trasmesse» che così recita:

«I soggetti segnalanti sono tenuti a trasmettere le informazioni dovute entro i termini previsti, nel rispetto delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nel presente Manuale.

È cura degli organi delle forme pensionistiche predisporre adeguati presidi organizzativi del processo di produzione delle informazioni. L’attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso i soggetti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte.

Per agevolare l’attività di verifica, la COVIP mette a disposizione dei soggetti segnalanti una griglia di controlli circa le coerenze logiche e andamentali dei dati trasmessi. I controlli vengono comunicati ai soggetti segnalanti con modalità che ne facilitano l’applicazione elettronica.

I soggetti segnalanti devono sottoporre le informazioni ai suddetti controlli. Eventuali errori devono essere sanati prima dell’invio della segnalazione, senza nocumento per il rispetto delle scadenze previste.

....

La mancata o tardiva produzione delle informazioni costituisce elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa dei soggetti segnalanti e può configurare inadempimento sanzionabile ai sensi della normativa vigente.

In linea generale, la valutazione di eventuali profili sanzionatori in relazione alle segnalazioni assume a riferimento situazioni che presentino complessivamente o sistematicamente un carattere di criticità, quali la mancata trasmissione dell'intera segnalazione o di porzioni significative della stessa, ovvero la reiterata trasmissione di segnalazioni non trattabili informaticamente o di dati errati o non attendibili in numero significativo. Anche la mancata o tardiva produzione delle rettifiche richieste costituisce elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa dei soggetti segnalanti e può configurare inadempimento sanzionabile ai sensi della normativa vigente». Le informazioni dovute ai sensi del suddetto Manuale devono essere trasmesse attraverso una piattaforma informatica, denominata "INFOSTAT-COVIP"

[<https://www.covip.it/per-gli-operatori/fondi-pensione/le-segnalazioni-di-vigilanza-e-statistiche>].

1.1.2 Come risulta anche dal Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 4 - 2019 (pp. 16-27) la COVIP ha adottato, in data 16 ottobre 2019, tre delibere (di contenuto quasi identico) relative agli esiti delle verifiche effettuate in relazione ad alcune forme di previdenza complementare gestite dalla società Genertellife s.p.a. La delibera [omissis] ha sanzionato gli Amministratori della società e la stessa società in solido per una somma complessiva pari a euro 29.800. La delibera [omissis] ha sanzionato i componenti del Collegio Sindacale della società e la società in solido per una somma complessiva pari a euro 7.800 (la posizione dei componenti del Collegio Sindacale forma oggetto di separato giudizio pure trattenuto in decisione da questo Collegio in data 6 dicembre 2022). La delibera [omissis] ha sanzionato il Responsabile dei PIP, signor D'Amato, e la società in solido per una somma pari a euro 1.000.

[omissis]

1.1.4 Ricostruite le premesse in fatto si può passare ad esaminare i motivi di appello.

2. I tre appelli intitolano il primo motivo di appello nello stesso modo: Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura con cui è stata denunciata la violazione del contraddittorio procedimentale: violazione del diritto di difesa, delle garanzie del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e del principio della separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 ss. della l. n. 689/81, dell'art. 7 della l. n. 241/90, dell'art. 19- quater, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005, dell'art. 24, comma 1, della l. n. 262/05, dell'art. 3, comma 2, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 Convenzione EDU.

2.1 Si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato il motivo con cui era stata denunciata la violazione del principio del contraddittorio. [omissis]

2.2 La censura è infondata.

L'art. 24 della legge 262/2005 recita:

«Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione».

Con Deliberazione n. 130 del 30 maggio 2007 (vigente all'epoca dei fatti oggetto di accertamento) la COVIP ha adottato il regolamento in materia di procedure sanzionatorie.

Per quanto qui rileva è utile citare alcuni articoli di detto regolamento e in particolare: art. 2, comma 2: *«Le decisioni in ordine all'applicazione delle sanzioni sono adottate dalla Commissione»;*

art. 3: «*Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale. . L'atto di contestazione a firma del Direttore generale, o in sua assenza o impedimento a firma di un Direttore centrale, è notificato... Le controdeduzioni devono essere indirizzate al Direttore generale*».

In base al citato Regolamento, il ruolo del direttore generale è quello di contestare, ad esito degli accertamenti compiuti dagli uffici, le presunte violazioni, non di procedere alla relativa irrogazione delle sanzioni. Il potere di irrogare le sanzioni, al contrario, è conferito – conformemente alla normativa primaria – alla Commissione. Sussiste, pertanto, una netta distinzione tra chi esercita il potere istruttorio e chi esercita il potere decisorio in ordine ai procedimenti sanzionatori. Tale distinzione non è in alcun modo inficiata dal fatto che il direttore generale, in base al Regolamento di organizzazione e funzionamento della COVIP, partecipi senza alcun diritto di voto, e quindi senza alcuna potestà decisoria, alle riunioni della Commissione.

La presenza del direttore generale e di altri dirigenti dei servizi amministrativi alla riunione della Commissione che ha deliberato il provvedimento sanzionatorio non costituisce un vizio del procedimento, trattandosi di presenza necessaria affinché l'organo decidente possa essere informato con pienezza e completezza di tutti gli elementi acquisiti nella fase istruttoria.

Laddove non risulti (come nel caso di specie) che i dirigenti amministrativi abbiano influenzato la decisione finale, non esiste alcuna ragione logica da cui dedurre un presunto potere di condizionamento e di influenza dei servizi amministrativi nei confronti dell'organo dell'Autorità indipendente.

Non risultano violati i diritti di difesa degli appellanti. Questa Sezione, con la sentenza del 17 maggio 2022 n. 3850 ha affermato la sostanziale legittimità del procedimento sanzionatorio che si svolge innanzi alla COVIP sia per la ragione che l'ordinamento assicura un successivo controllo giurisdizionale sulle

sanzioni medesime, sia per la ragione che non si può predicare la natura penale ed afflittiva delle sanzioni inflitte dalla COVIP, sia infine perché gli appellanti non hanno specificamente indicato quale *vulnus* sarebbe stato in concreto loro arrecato.

Come nel caso deciso con la citata sentenza 3850/2022 nella specie non esistono elementi sufficienti per dubitare della legittimità del procedimento e per determinare l'illegittimità delle sanzioni.

2.3 Altre censure sollevate dagli appellanti riguardano l'omessa ostensione integrale della documentazione riguardante l'accertamento ispettivo che avrebbe integrato una violazione del contraddittorio. [*omissis*]

2.3.1 La censura è infondata.

Come ribadito da Cons. Stato, sez. VI, 12/09/2022, n. 7896, le finalità dell'accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione, in modo da consentire all'Amministrazione detentrica del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta, di astratta pertinenza con la situazione finale controversa, con la precisazione che deve escludersi la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente o ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa.

Nella specie l'istanza di accesso è stata accolta con la nota COVIP del 15 maggio, nel rispetto dei termini di legge previsti dalla legge n. 241/1990, nonché in un termine considerabile congruo rispetto alle esigenze difensive.

Non è stato dimostrato in che modo sarebbe stati violati i diritti di difesa visto che dal complesso degli atti emerge che gli appellanti avevano piena conoscenza di tutti gli atti relativi al procedimento sanzionatorio.

2.4 L'appello proposto dagli Amministratori svolge ulteriori censure circa l'omessa

audizione degli Amministratori non esecutivi nel corso degli accertamenti ispettivi; mentre l'appello proposto dalla società svolge ulteriori censure circa l'omessa audizione oltre che degli Amministratori non esecutivi anche dei Sindaci nel corso degli accertamenti ispettivi, omissione che avrebbe costituito violazione del contraddittorio e del giusto procedimento. [omissis]

2.4.1 La censura è infondata.

Il citato regolamento in materia di procedure sanzionatorie (Deliberazione n. 130 del 30 maggio 2007), all'articolo 4, prevede che i soggetti ritenuti responsabili delle violazioni, ove lo ritengano necessario, possono avanzare richiesta di essere sentiti personalmente o attraverso propri rappresentanti.

Ne discende che l'Autorità non aveva un obbligo di ascoltare Amministratori e Sindaci. Nella specie non risulta neanche che sia stata avanzata formale richiesta di essere ascoltati. Peraltro l'audizione va correlata alle esigenze istruttorie che dall'espletamento di tale incombenza possono venire soddisfatte: il diritto di difesa va misurato con riferimento a tutti i meccanismi procedurali posti a tutela del soggetto passibile di sanzione come il prendere visione di atti o la presentazione di controdeduzioni. Nella specie, ancora una volta, non ci sono elementi utili a suffragare la tesi di una compressione del diritto di difesa.

Non condivisibile è anche l'affermazione secondo cui al Responsabile dei PIP sarebbe stata irrogata una sanzione minore proprio perché lo stesso sarebbe stato sentito in istruttoria: non c'è nessun elemento che legghi le due circostanze né esiste neanche un principio di prova sull'esistenza di un nesso di causalità necessaria tra le ridette circostanze.

3. I tre appelli intitolano il secondo motivo di appello nello stesso modo: Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura con cui è stata denunciata la tardività della contestazione: violazione e falsa applicazione della Deliberazione 30 maggio 2007, dell'art. 14 l. 689/81, dell'art. 97 Cost. e dei principi di efficienza, buon andamento e certezza dell'azione amministrativa.

Violazione dei principi sulla partecipazione e dei principi del giusto processo anche sotto il profilo dei tempi del procedimento.

Si denuncia la sentenza del Tar per il Lazio nella parte in cui ha disatteso il secondo motivo di ricorso, con cui – ancora sul piano procedurale – era stata dedotta la tardività della contestazione per aver COVIP notificato gli atti di contestazione oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento dei fatti ex art. 3, comma 2, del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie. [omissis]

3.1 La censura è infondata.

Il già citato Regolamento COVIP in materia di procedure sanzionatorie, adottato con Deliberazione COVIP del 30 maggio 2007, in vigore al tempo dei fatti oggetto di contestazione dispone, all'art. 3, commi 2 e 3: «2. *L'atto di contestazione a firma del Direttore generale, o in sua assenza o impedimento a firma di un Direttore centrale, è notificato entro 90 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti.*

3. *Il termine di cui al comma 2 decorre dal momento in cui è stata riscontrata la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'infrazione. Per le irregolarità riscontrate nel corso di ispezioni, il predetto termine decorre dalla conclusione degli accertamenti ispettivi. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi alla COVIP con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di ricezione».*

In generale, con riferimento all'art. 14 della l. 689/1981 (che pure gli appellanti assumono essere stato violato), Cons. Stato, sez. VI, 24/05/2021, n.4020, ha chiarito che «*In tema di sanzioni amministrative, ciò che rileva ai fini del rispetto del principio della immediatezza della contestazione recato dall'art. 14 l. 1981, n. 689 non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti; sicché, per un*

verso, il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione, ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa, e, per altro verso, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie - l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa».

Con specifico riferimento all'attività delle Autorità indipendenti, Cons. Stato, sez. VI, 01/06/2016, n.2328 ha affermato che «L'arco di tempo entro il quale l'AGCM deve provvedere alla notifica della contestazione, ai sensi dell'art. 14, l. 24 novembre 1981, n. 689 (" Legge di depenalizzazione ") è collegato non già alla data di commissione della violazione, ma al tempo di accertamento dell'infrazione, da intendersi in una prospettiva teleologicamente orientata e quindi non già alla notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma all'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti; pertanto, il fatto che l'Autorità Antitrust deliberi l'avvio dell'istruttoria a distanza di vari mesi dalla segnalazione della possibile infrazione non può in alcun modo essere considerato come una violazione dei diritti delle imprese coinvolte, né un superamento dei termini procedurali, in quanto la stessa valutazione dell'esigenza di avviare o meno l'istruttoria può presentarsi complessa; di conseguenza, il termine di novanta giorni previsto dal comma 2 dell'art. 14, l. n. 689/1981 cit. inizia a

decorrere solo dal momento in cui è compiuta — o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie — l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa».

Nel caso di specie l'accertamento ispettivo ha richiesto complessi accertamenti in ordine alla consistenza delle prassi e delle regole interne della società, volti alla più attenta valutazione di tutte le circostanze idonee a denotare in concreto anche le condizioni di esigibilità di comportamenti diversificati. Tale accertamento ha riguardato quattro PIP e una pluralità di aspetti marcatamente tecnici. Oggetto di esame sono state tutte le modalità di produzione dei dati, lo scambio dei flussi tra i vari soggetti coinvolti nella gestione e controllo dei PIP, le banche dati utilizzate, le modalità dei controlli di qualità, le procedure interne di monitoraggio dei processi e l'attività specifica posta in essere dal referente.

La valutazione degli elementi emersi durante la complessa attività ispettiva svolta non poteva essere compiutamente fatta durante l'attività ispettiva stessa ma in un momento successivo, ovvero quando il quadro delle risultanze istruttorie fosse risultato completamente chiaro.

[omissis]

4. (a) L'appello proposto dagli Amministratori e l'appello proposto dalla società intitolano il terzo motivo di ricorso in questo modo: Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura sull'insussistenza di responsabilità del Consiglio di Amministrazione: violazione e falsa applicazione dell'art. 3 ss. l. n. 689/81, dell'art. 19-quater, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005 sotto il profilo dell'assenza dell'elemento soggettivo, violazione e falsa applicazione della Circolare n. 250 dell'11 maggio 2013. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento in fatto e in diritto, contraddittorietà, insufficienza della

motivazione, violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza.

(b) Il terzo motivo dell'appello proposto dal Responsabile dei PIP gestiti dalla società ("Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura sull'insussistenza di responsabilità del responsabile dei PIP gestiti dalla società") oltre che evidenziare gli stessi vizi appena richiamati lamenta anche la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005.

[omissis]

4.3 Sotto un ulteriore profilo gli appellanti criticano il primo giudice, laddove ha ritenuto che *«il fondamento della responsabilità colpevole della società e dei suoi Amministratori è stato correttamente ricondotto alla mancanza di una struttura adeguata a prevenire e a reagire tempestivamente ad inadempimenti del preposto, dato che a quest'ultimo era stato affidato ogni compito; con conseguente inadeguatezza della struttura e della prassi aziendale di prendere tempestiva contezza delle criticità concernenti gli obblighi informativi»*. [omissis]

4.4 Sotto un ulteriore profilo gli appellanti ritengono privo di fondamento il rilievo per cui le segnalazioni avrebbero potuto essere conosciute in quanto inviate anche alla PEC della società. Sul punto la sentenza aggiunge che essendo gli organi sociali destinatari diretti delle rilevazioni di errore *«erano pertanto nella piena conoscenza diretta degli inconvenienti e, secondo l'ordinaria diligenza (ancor più radicata nel caso di specie dalla competenza professionale degli organi della società), avrebbero dovuto porre in essere tempestivi ed idonei riscontri, mancando i quali il Preposto ha di fatto potuto perseverare nell'inadempimento»*. [omissis]

4.7 Le censure sono infondate.

4.7.1 La COVIP è tenuta a rilevare informazioni quantitative dalle forme pensionistiche per almeno due finalità: (i) esercitare l'ordinaria attività di vigilanza; (ii) produrre e diffondere informazioni statistiche sul settore (cfr. l'incipit della Premessa del

“Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione. Schemi di segnalazione e istruzioni di compilazione” di cui alla Circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013). I soggetti segnalanti sono tenuti a trasmettere le informazioni dovute entro i termini previsti, nel rispetto delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nel citato Manuale. E gli organi delle forme pensionistiche devono predisporre adeguati presidi organizzativi del processo di produzione delle informazioni. Come è facile intuire, l'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso i soggetti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte.

Nella specie la COVIP ha accertato con riferimento al processo di produzione e trasmissione delle informazioni oggetto delle segnalazioni statistiche e di vigilanza relativo a taluni PIP (citati in narrativa), gestiti da Genertellife s.p.a., gravi disfunzioni nei presidi organizzativi di tale processo, affidato a un unico referente, tali da determinare il non corretto invio delle segnalazioni periodiche mensili, trimestrali e annuali previste dalla COVIP con la Circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013, l'omessa presa in considerazione delle numerosi comunicazioni COVIP di anomalia, l'omessa tempestiva correzione degli errori che si sono prodotti, nonché la mancata tempestiva informazione da parte di tale referente ai dirigenti della società o al Responsabile dei PIP circa i rilievi comunicati dalla COVIP in merito all'erronea attività compiuta.

La COVIP ha quindi sanzionato gli Amministratori, il Collegio Sindacale (per *culpa in vigilando*), il Responsabile dei PIP, e la società come obbligata in solido, per la violazione della Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, recante il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-quater, comma 2, lett. b), del d.lgs. 252/2005, norma che così recita: *«I componenti degli organi di amministrazione e di controllo i*

direttori generali, i titolari delle funzioni fondamentali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che in relazione alle rispettive competenze ... che non osservano le disposizioni previste negli articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000».

Gli appellanti sostengono che tutta la (eventuale) responsabilità debba ricadere sul Preposto (“referente” nel linguaggio usato da COVIP).

Ma la tesi non può essere condivisa.

Ciò che il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione impone ai soggetti segnalanti è un obbligo ben preciso che corrisponde ad un risultato altrettanto specifico: trasmettere determinate informazioni sulla base di griglie utili a mettere la COVIP nella condizione di svolgere i compiti specifici prima richiamati: vigilare e diffondere informazioni attendibili (a tutela, evidentemente, degli aderenti ai fondi pensione effettivi o potenziali).

Ai soggetti segnalanti non sono imposte prescrizioni di dettaglio su come agire per adempiere a detto obbligo. Il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione stabilisce solo che *«É cura degli organi delle forme pensionistiche predisporre adeguati presidi organizzativi del processo di produzione delle informazioni. L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso i soggetti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte».* Si precisa unicamente che: *«Per agevolare una rapida interazione sulle eventuali problematiche connesse alle segnalazioni, i*

soggetti segnalanti comunicano alla COVIP i nominativi, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica dei funzionari preposti alla produzione e all'invio delle segnalazioni nonché il numero di telefax».

Se ne ricava che una società che gestisce dei PIP è libera di organizzarsi nel modo ritenuto più opportuno per far fronte agli obblighi di segnalazione su di essa gravanti: può proporre una singola persona, più persone, o quant'altro sia reputato utile allo scopo. La cosa importante è il risultato, ovvero la trasmissione corretta delle informazioni. Se ad una verifica ex post risulta che le informazioni non sono state fornite nella maniera attesa prende corpo un'unica spiegazione: il presidio organizzativo del processo di produzione delle informazioni non era adeguato allo scopo. Di qui la responsabilità degli organi sociali e della società come obbligata in solido (art. 19, comma 4, d.lgs. 252/2005).

La società che gestisce i PIP e gli organi sociali che manifestano la sua volontà sono nella condizione migliore per individuare ed attuare gli strumenti più utili ad attuare un determinato obbligo imposto dalle norme. Se l'obbligo rimane inattuato non si può concludere che tutta la colpa sia del soggetto cui singolarmente era stata delegata tutta l'attività (che, per ipotesi, può essere anche un soggetto non in possesso delle necessarie competenze): si deve concludere, invece, che sono state sbagliate le scelte operate a livello organizzativo per assicurare l'adempimento dell'obbligo. Della scelta organizzativa sbagliata non può che rispondere chi ha operato la scelta stessa.

4.7.2 Le irregolarità sanzionate non sarebbero accadute se il Consiglio di Amministrazione avesse previsto una corretta impostazione organizzativa della società.

La società ha adottato un'organizzazione interna e un processo volti alla produzione e alla trasmissione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla COVIP inadeguati perché:

- le strutture societarie non sono state in grado di prendere tempestiva contezza delle criticità concernenti gli obblighi informativi nei

riguardi della COVIP e di adottare efficaci misure di rettifica;

- sono mancati effettivi controlli sull'operato dell'unità di personale non dirigenziale preposta alle segnalazioni alla COVIP;

- esisteva un'inappropriata prassi operativa aziendale circa l'acquisizione e la trattazione delle comunicazioni istituzionali provenienti dalla COVIP, considerato che le numerose comunicazioni di anomalia inviate dalla COVIP alla società avrebbero dovuto formare oggetto di un processo di attento monitoraggio e tempestiva trattazione;

- tali comunicazioni non erano inviate alla posta elettronica del solo referente indicato dalla società, bensì venivano indirizzate dalla COVIP anche alla PEC istituzionale della società senza che vi fossero apprezzabili riscontri.

4.7.3 Questo stato di fatto (e, quindi, l'inadeguata organizzazione interna) è imputabile a titolo di colpa agli organi sociali. L'articolo 3 della legge 689/1981 recita: *«Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»*. Come affermato da Cons. Stato, sez. IV, 02/03/2012, n. 1203, costituisce *jus receptum*, ai sensi dell'art. 3, l. 24 novembre 1981 n. 689, il principio secondo il quale per le violazioni amministrative sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, a carico di colui che le abbia commesse, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di avere agito senza colpa. Il principio è stato più volte ribadito. Ad esempio, da Cons. Stato, sez. VI, 08/05/2012, n. 2658 a cui dire: *«Ex art. 3 l. n. 689/1981, il principio secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa sarebbe richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, dev'essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta prova*

del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa».

L'art. 3, l. n. 689 del 1981, nella parte in cui attribuisce rilievo alla coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione, sia essa dolosa o colposa, nell'escludere l'imputabilità dell'illecito amministrativo a titolo di responsabilità oggettiva, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, la colpa dovendosi ritenere positivamente dimostrata se la condotta rilevante ai fini della sanzione integra violazione di precise disposizioni normative. Il richiedere per la responsabilità nell'illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva rivesta i caratteri della coscienza e della volontarietà, e sia perlomeno colposa, pone quindi una presunzione iuris tantum di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato, dal che consegue che è legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di prove atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo. Il principio posto dalla citata norma, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva sia essa dolosa o colposa, deve quindi essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.

Nella specie gli appellanti non hanno dimostrato la bontà delle loro scelte organizzative limitandosi ad addossare ogni responsabilità al preposto. Ma la loro responsabilità nasce proprio dalle scelte organizzative fatte.

4.7.4 Non possono essere condivise le argomentazioni svolte a proposito del grave pregiudizio reputazionale che i componenti dei

diversi organi della società avrebbero subito. L'Autorità aveva il compito di stigmatizzare comportamenti scorretti applicando le sanzioni previste. Non poteva né doveva valutare eventuali conseguenze ulteriori che, peraltro, avrebbero potuto essere evitate semplicemente dotandosi di una struttura organizzativa adeguata.

4.7.5 Non può essere condivisa la tesi secondo cui è proprio per effetto della negligenza del Preposto che gli organi sociali non hanno potuto prendere le contromisure necessarie. L'adeguatezza di una struttura organizzativa si misura anche dalla capacità di individuare (eventuali) carenze dei singoli addetti e di por rimedio alle stesse.

4.7.6 Non può essere condivisa la tesi secondo cui non è compito degli Amministratori leggere tutta le PEC che arrivano ad una società. Il tema, ancora una volta, è l'esistenza di una organizzazione che metta gli Amministratori nelle condizioni di essere informati di quanto accade nella società.

4.7.7 Per le ragioni esposte in precedenza non si può condividere la tesi secondo cui sarebbero state fornite prove atte a superare la presunzione di colpa nei confronti degli Amministratori prevista dall'art. 3 della legge n. 689/1981.

4.7.8 Per le ragioni esposte in precedenza non si può condividere la tesi secondo cui la COVIP non avrebbe dovuto irrogare alcuna sanzione invece che infliggere una sanzione più tenue.

4.7.9 Non possono, infine, essere accolte le censure dianzi richiamate che riguardano la posizione specifica del Responsabile dei PIP.

L'articolo 5, comma 3, del d. lgs. 252/2005 recita: «*Al fine di garantire la maggiore tutela degli aderenti e dei beneficiari, il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nel loro esclusivo interesse, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su:*

a) la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare, anche

controllando il rispetto della normativa e delle regole interne della stessa circa i limiti di investimento;

b) la gestione amministrativa della forma, in particolare controllando la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto della forma pensionistica e del patrimonio della stessa rispetto a quanto afferente alle altre attività della società e la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili riguardanti la forma pensionistica;

c) le misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e beneficiari;

d) l'adeguatezza della procedura di gestione dei reclami; e) la tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni;

f) le situazioni in conflitto di interesse;

g) il rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione».

L'art. 7, comma 1, lett. b), dell'Allegato ai Regolamenti dei PIP oggetto del presente giudizio, a propria volta, recita:

«Il Responsabile vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito».

Nella specie il Responsabile dei PIP si è limitato ad un controllo di carattere meramente formale, effettuato mediante una automatica periodica richiesta via e-mail delle ricevute di avvenuto invio e delle tabelle excel contenenti i dati di sintesi comunicati, senza alcun controllo nel merito circa la correttezza e completezza delle informazioni inviate alla COVIP. Egli non ha acquisito elementi informativi circa la presenza di comunicazioni di anomalia provenienti dalla COVIP e, conseguentemente, non ha accertato che venissero poste in essere idonee e tempestive misure di rettifica, così svolgendo una inadeguata verifica circa gli adempimenti informativi effettuati dalla società nei riguardi della COVIP. Il livello di diligenza esigibile in capo al Responsabile di una forma

pensionistica complementare, sulla base della normativa di riferimento è particolarmente alto.

Le irregolarità sanzionate non sarebbero accadute se il Responsabile avesse effettuato un controllo nel merito circa la correttezza e completezza delle informazioni inviate alla COVIP e non si fosse, invece, limitato a un controllo di carattere meramente formale [omissis].

5. Nel solo appello della società Genertellife s.p.a. è proposto un motivo di appello rubricato: Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura sull'insussistenza di violazioni degli obblighi di vigilanza da parte dei componenti del Collegio Sindacale e del responsabile dei PIP: violazione e falsa applicazione dell'art. 2403 c.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 ss. l. n. 689/81, dell'art. 19-quater, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005 sotto il profilo dell'assenza dell'elemento soggettivo, violazione e falsa applicazione della Circolare n. 250 dell'11 maggio 2013. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento in fatto e in diritto, contraddittorietà, insufficienza della motivazione, violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza.

La difesa della società afferma che la sentenza del Tar per il Lazio è erronea anche nella parte in cui ha rigettato il quarto motivo di ricorso ritenendo che tutti gli organi della società sono stati correttamente sanzionati. [omissis]

5.1 Le censure sono infondate.

Della posizione del Responsabile dei PIP si è già detto e quindi si rinvia a quanto esposto in precedenza.

Alla acclarata responsabilità degli Amministratori si accompagna anche la responsabilità dei componenti del Collegio sindacale per culpa in vigilando.

A norma dell'articolo 2403 del codice civile (rubricato: "Doveri del Collegio Sindacale") il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Obbligo specifico dei componenti del Collegio Sindacale è proprio quello di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo.

Le irregolarità sanzionate non sarebbero accadute se il Consiglio di Amministrazione avesse previsto una corretta impostazione organizzativa della società (anche per quanto riguarda la ricezione e smistamento delle comunicazioni provenienti dall'Autorità di vigilanza) e se il Collegio Sindacale avesse adeguatamente verificato la correttezza della suddetta impostazione organizzativa.

Di qui la responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale che, conviene ricordare, responsabili per i fatti o le omissioni degli Amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (art. 2407 del codice civile).

6. I tre appelli intitolano un ulteriore motivo di appello in questo modo: Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura con cui è stato contestato l'erroneo apprezzamento delle controdeduzioni presentate nell'ambito del procedimento: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria.

Gli appellanti censurano la sentenza del Tar Lazio nella parte in cui – anche rasentando il vizio di omessa pronuncia – ha respinto il quarto motivo di ricorso con il quale era stato contestato il difetto di motivazione e le carenze istruttorie che affliggono le ordinanze sanzionatorie.

[omissis]

6.1 Le censure sono infondate.

6.1.1 Non è condivisibile la tesi secondo cui gli atti impugnati conterrebbero una motivazione stereotipata.

La motivazione dei provvedimenti amministrativi deve consistere

nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. (Cons. Stato, sez. II, 03/06/2022, n. 4567; Cons. Stato, sez. VI, 04/04/2022, n. 2441).

[omissis] l'Autorità ha esposto in maniera più che sufficiente le ragioni in fatto e in diritto che hanno portato all'adozione dei provvedimenti stessi.

6.1.2 Non è condivisibile la tesi secondo cui l'Autorità non avrebbe tenuto nel giusto conto gli scritti difensivi prodotti degli interessati nel corso dell'istruttoria. Dalla lettura degli atti emerge l'esatto contrario. In ogni caso, costituisce regola generale, convalidata da un consolidato orientamento giurisprudenziale, quella per la quale le memorie e gli scritti procedurali debbono essere valutati dall'Autorità emanante senza che però occorra nel provvedimento finale una confutazione punto per punto degli argomenti addotti, essendo sufficiente un "iter" motivazionale che renda percepibili le ragioni complessive in base alle quali le difese del privato non sono state condivise (Cons. Stato, sez. VI, 20/04/2017, n.1858).

6.1.3 Non è condivisibile la tesi secondo cui le argomentazioni spese in giudizio da COVIP mediante le difese processuali costituiscono un'integrazione della motivazione in giudizio. Nei provvedimenti sanzionatori sono stati esternati i presupposti di fatto e diritto posti a fondamento dei provvedimenti stessi. Le difese svolte in giudizio dalla COVIP si sono fondate sulle medesime argomentazioni contenute nelle Delibere sanzionatorie e, dunque, su elementi decisori già esplicitati nei provvedimenti impugnati e nei relativi atti procedurali. D'altronde gli appellanti non esplicitano quali sarebbero gli argomenti nuovi e diversi prospettati per la prima volta nel corso del giudizio dalla difesa dell'Autorità, tali da costituire l'asserita integrazione postuma della motivazione.

7. I tre appelli intitolano l'ultimo di appello in questo modo: Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura relativa agli

importi delle sanzioni irrogate: violazione e falsa applicazione dell'art. 19-quater, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 252/05, degli artt. 3 e ss. l. n. 689/81, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.

[omissis]

7.1 Le censure sono infondate.

Allorché una norma preveda la sanzione indicandone la misura minima e quella massima, non c'è l'obbligo di determinarla nella misura minima, dovendo essa essere determinata nella misura tra minima e massima, che si ritenga congrua all'infrazione commessa sulla base dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissati dall'art. 11, l. n. 689 del 1981, i quali devono ritenersi applicabili sia dall'autorità amministrativa che dal giudice (argomentando ex Cass., sez. I, 14/06/1996, n. 5499).

Nel caso di specie le sanzioni sono state determinate in misura ampiamente inferiore alla media della forbice edittale, tenendo in debito conto tutti gli elementi del caso, oltre che le iniziative e i conegni riparatori che la società ha dichiarato di aver assunto successivamente all'intervento ispettivo, volti a ripristinare l'osservanza del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione. D'altronde, come chiarito da Cons. Stato, sez. IV, 15/05/2017, n. 2256, con riferimento alle sanzioni pecuniarie rientra nei poteri del giudice non già la riduzione della misura della sanzione concretamente irrogata quanto la verifica, ai sensi dell'art. 11, l.24 novembre 1981, n. 689 del rispetto del principio di proporzionalità in sede di quantificazione concreta della misura della sanzione e, dunque, del corretto esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione.

Nella specie i poteri di quantificazione delle sanzioni sono stati legittimamente esercitati.

8. Per le ragioni esposte gli appelli riuniti devono essere rigettati.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li rigetta.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Magistrati: [omissis]

L'Estensore [omissis]

Il Presidente [omissis]

CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
N. 413/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale **9099**
del **2021**,

proposto da

Corrado Giammattei, Stefano Gropaiz e
Giuseppe Alessio Verni, [omissis];

contro

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi
Pensione, [omissis];

nei confronti

Genertellife s.p.a, [omissis];

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
n. 9139/2021, resa tra le parti.
[omissis]

FATTO

[omissis]

2. Così il primo giudice ha sintetizzato le
premesse in fatto:

- i signori Corrado Giammattei, Stefano
Gropaiz e Giuseppe Alessio Verni,
componenti del Collegio Sindacale di
Genertellife s.p.a., compagnia iscritta all'Albo
delle imprese di assicurazione, ricevevano
dalla COVIP il provvedimento del 16 ottobre
2019, recante, tra l'altro, irrogazione di
sanzione amministrativa pecuniaria di
€2.600,00 ciascuno - con la predetta società
obbligata in solido -, per il mancato controllo,
a titolo di colpa, sul rispetto della Circolare

COVIP n.250 dell'11 gennaio 2013, in tema di
segnalazioni statistiche e vigilanza sui fondi
pensione, ex art.19-quater del d.lgs. n.252 del
2005;

- gli interessati impugnavano la suddetta
determina, in parte qua, censurandola per
violazione degli artt.3, 14 della legge n.689 del
1981, degli artt.3, 7 della legge n.241 del 1990,
dell'art.19-quater, comma 4, del d.lgs. n.252
del 2005, dell'art.24, comma 1, della legge
n.262 del 2005, dell'art.2403 c.c., degli artt.3,
comma 2, 24, 97 Cost., dell'art.6 CEDU,
dell'art.3, comma 2, del Regolamento COVIP
30 maggio 2007, della Circolare COVIP n.250
del 2013 nonché per eccesso di potere in tutte
le figure sintomatiche;

[omissis]

4. Con sentenza n. 9139/2021 il Tar per il
Lazio, ha respinto il ricorso.

5. Avverso la sentenza del Tar per il Lazio n.
9139/2021 hanno proposto appello i signori
Corrado Giammattei, Stefano Gropaiz e
Giuseppe Alessio Verni per i motivi che
saranno più avanti esaminati.

[omissis]

DIRITTO

1. In via preliminare conviene anche ribadire
alcune circostanze in punto di fatto.

1.1. Il d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252
("Disciplina delle forme pensionistiche
complementari") ha istituito la Commissione
di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

Tra i compiti della COVIP figura quello di
rilevare informazioni quantitative dalle forme
pensionistiche sia per l'esercizio dell'ordinaria
attività di vigilanza sia al fine di produrre e
diffondere informazioni statistiche sul settore.
Con circolare dell'11 gennaio 2013 (e
successive modificazioni) è stato adottato il
"Manuale delle segnalazioni statistiche e di
vigilanza dei fondi pensione". Detto Manuale
disciplina gli schemi di segnalazione, le
istruzioni di compilazione e gli altri aspetti

relativi ai principali flussi informativi dovuti dalle forme pensionistiche alla COVIP.

Il Manuale contiene un paragrafo intitolato «Affidabilità delle segnalazioni trasmesse» che così recita:

«I soggetti segnalanti sono tenuti a trasmettere le informazioni dovute entro i termini previsti, nel rispetto delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nel presente Manuale.

È cura degli organi delle forme pensionistiche predisporre adeguati presidi organizzativi del processo di produzione delle informazioni. L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso i soggetti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte.

Per agevolare l'attività di verifica, la COVIP mette a disposizione dei soggetti segnalanti una griglia di controlli circa le coerenze logiche e andamentali dei dati trasmessi. I controlli vengono comunicati ai soggetti segnalanti con modalità che ne facilitano l'applicazione elettronica.

I soggetti segnalanti devono sottoporre le informazioni ai suddetti controlli. Eventuali errori devono essere sanati prima dell'invio della segnalazione, senza nocumento per il rispetto delle scadenze previste

.....

La mancata o tardiva produzione delle informazioni costituisce elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa dei soggetti segnalanti e può configurare inadempimento sanzionabile ai sensi della normativa vigente.

In linea generale, la valutazione di eventuali profili sanzionatori in relazione alle segnalazioni assume a riferimento situazioni che presentino complessivamente o sistematicamente un carattere di criticità, quali la mancata trasmissione dell'intera segnalazione o di porzioni significative della stessa, ovvero la reiterata trasmissione di segnalazioni non trattabili informaticamente o di dati errati o non attendibili in numero significativo.

Anche la mancata o tardiva produzione delle rettifiche richieste costituisce elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa dei soggetti segnalanti e può configurare inadempimento sanzionabile ai sensi della normativa vigente».

Le informazioni dovute ai sensi del suddetto Manuale devono essere trasmesse attraverso una piattaforma informatica, denominata “INFOSTAT-COVIP”

[<https://www.covip.it/per-gli-operatori/fondi-pensione/le-segnalazioni-di-vigilanza-estatistiche>].

1.2 Come risulta anche dal Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 4 - 2019 (pp. 16-27) la COVIP ha adottato, in data 16 ottobre 2019, tre delibere (di contenuto quasi identico) relative agli esiti delle verifiche effettuate in relazione ad alcune forme di previdenza complementare gestite dalla società Genertellife s.p.a. La delibera [omissis] ha sanzionato i componenti del Collegio Sindacale della società e la società in solido per una somma complessiva pari a euro 7.800. La delibera [omissis] ha sanzionato gli Amministratori della società e la stessa società in solido per una somma complessiva pari a euro 29.800 (la posizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione forma oggetto di separato giudizio pure trattenuto in decisione da questo Collegio in data 6 dicembre 2022). La delibera [omissis] ha sanzionato il Responsabile dei PIP, signor D'Amato, e la società in solido per una somma pari a euro 1.000 (la posizione del Responsabile dei PIP forma oggetto di separato giudizio pure trattenuto in decisione da questo Collegio in data 6 dicembre 2022). [omissis]

2. Il primo motivo di appello è rubricato: Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura con cui è stata denunciata la violazione del contraddittorio procedimentale: violazione del diritto di difesa, delle garanzie del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e del principio della separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie: violazione e falsa

applicazione degli artt. 3 ss. della l. n. 689/81, dell'art. 7 della l. n. 241/90, dell'art. 19-quater, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005, dell'art. 24, comma 1, della l. n. 262/05, dell'art. 3, comma 2, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 Convenzione EDU.

2.1 Si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato il motivo con cui era stata denunciata la violazione del principio del contraddittorio. [omissis]

2.2 La censura è infondata.

L'art. 24 della legge 262/2005 recita:

«Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione».

Con Deliberazione n. 130 del 30 maggio 2007 (vigente all'epoca dei fatti oggetto di accertamento) la COVIP ha adottato il regolamento in materia di procedure sanzionatorie.

Per quanto qui rileva è utile citare alcuni articoli di detto regolamento e in particolare:

art. 2, comma 2: *«Le decisioni in ordine all'applicazione delle sanzioni sono adottate dalla Commissione»;*

art. 3: *«Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale. . L'atto di contestazione a firma del Direttore generale, o in sua assenza o impedimento a firma di un Direttore centrale, è notificato... Le controdeduzioni devono essere indirizzate al Direttore generale».*

In base al citato Regolamento, il ruolo del direttore generale è quello di contestare, ad

esito degli accertamenti compiuti dagli uffici, le presunte violazioni, non di procedere alla relativa irrogazione delle sanzioni. Il potere di irrogare le sanzioni, al contrario, è conferito – conformemente alla normativa primaria – alla Commissione.

Sussiste, pertanto, una netta distinzione tra chi esercita il potere istruttorio e chi esercita il potere decisorio in ordine ai procedimenti sanzionatori. Tale distinzione non è in alcun modo inficiata dal fatto che il direttore generale, in base al Regolamento di organizzazione e funzionamento della COVIP, partecipi senza alcun diritto di voto, e quindi senza alcuna potestà decisoria, alle riunioni della Commissione.

La presenza del direttore generale e di altri dirigenti dei servizi amministrativi alla riunione della Commissione che ha deliberato il provvedimento sanzionatorio non costituisce un vizio del procedimento, trattandosi di presenza necessaria affinché l'organo decidente possa essere informato con pienezza e completezza di tutti gli elementi acquisiti nella fase istruttoria.

Laddove non risulti (come nel caso di specie) che i dirigenti amministrativi abbiano influenzato la decisione finale, non esiste alcuna ragione logica da cui dedurre un presunto potere di condizionamento e di influenza dei servizi amministrativi nei confronti dell'organo dell'Autorità indipendente.

Non risultano violati i diritti di difesa degli appellanti. Questa Sezione, con la sentenza del 17 maggio 2022 n. 3850, ha affermato la sostanziale legittimità del procedimento sanzionatorio che si svolge innanzi alla COVIP sia per la ragione che l'ordinamento assicura un successivo controllo giurisdizionale sulle sanzioni medesime, sia per la ragione che non si può predicare la natura penale ed afflittiva delle sanzioni inflitte dalla COVIP, sia infine perché gli appellanti non hanno specificamente indicato quale vulnus sarebbe stato in concreto loro arrecato.

Come nel caso deciso con la citata sentenza 3850/2022 nella specie non esistono elementi

sufficienti per dubitare della legittimità del procedimento e per determinare l'illegittimità delle sanzioni.

2.3 Altre censure sollevate dagli appellanti riguardano l'omessa ostensione integrale della documentazione riguardante l'accertamento ispettivo che avrebbe integrato una violazione del contraddittorio. [omissis]

2.3.1 La censura è infondata.

Come ribadito da Cons. Stato, sez. VI, 12/09/2022, n. 7896, le finalità dell'accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione, in modo da consentire all'Amministrazione detentrica del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta, di astratta pertinenza con la situazione finale controversa, con la precisazione che deve escludersi la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente o ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa.

Nella specie l'istanza di accesso è stata accolta con la nota COVIP del 15 maggio, nel rispetto dei termini di legge previsti dalla legge n. 241/1990, nonché in un termine considerabile congruo rispetto alle esigenze difensive.

Non è stato dimostrato in che modo sarebbe stati violati i diritti di difesa visto che dal complesso degli atti emerge che gli appellanti avevano piena conoscenza di tutti gli atti relativi al procedimento sanzionatorio.

2.4 L'appello svolge ulteriori censure circa l'omessa audizione dei Sindaci nel corso degli accertamenti ispettivi. [omissis]

2.4.1 La censura è infondata.

Il citato regolamento in materia di procedure sanzionatorie (Deliberazione n. 130 del 30 maggio 2007), all'articolo 4, prevede che i soggetti ritenuti responsabili delle violazioni, ove lo ritengano necessario, possono avanzare

richiesta di essere sentiti personalmente o attraverso propri rappresentanti.

Ne discende che l'Autorità non aveva un obbligo di ascoltare i Sindaci.

Nella specie non risulta neanche che sia stata avanzata formale richiesta di essere ascoltati.

Peraltro l'audizione va correlata alle esigenze istruttorie che dall'espletamento di tale incombenza possono venire soddisfatte: il diritto di difesa va misurato con riferimento a tutti i meccanismi procedurali posti a tutela del soggetto passibile di sanzione come il prendere visione di atti o la presentazione di controdeduzioni. Nella specie, ancora una volta, non ci sono elementi utili a suffragare la tesi di una compressione del diritto di difesa.

Non condivisibile è anche l'affermazione secondo cui al Responsabile dei PIP sarebbe stata irrogata una sanzione minore proprio perché lo stesso sarebbe stato sentito in istruttoria: non c'è nessun elemento che legghi le due circostanze né esiste neanche un principio di prova sull'esistenza di un nesso di causalità necessaria tra le ridette circostanze.

3. Il secondo motivo di appello è rubricato: Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura con cui è stata denunciata la tardività della contestazione: violazione e falsa applicazione della Deliberazione 30 maggio 2007, dell'art. 14 l. 689/81, dell'art. 97 Cost. e dei principi di efficienza, buon andamento e certezza dell'azione amministrativa. Violazione dei principi sulla partecipazione e dei principi del giusto processo anche sotto il profilo dei tempi del procedimento.

Si denuncia la sentenza del Tar per il Lazio nella parte in cui ha disatteso il secondo motivo di ricorso, con cui – ancora sul piano procedurale – era stata dedotta la tardività della contestazione per aver COVIP notificato gli atti di contestazione oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento dei fatti ex art. 3, comma 2, del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie. [omissis]

3.1 La censura è infondata.

Il già citato Regolamento COVIP in materia di procedure sanzionatorie, adottato con

Deliberazione COVIP del 30 maggio 2007, in vigore al tempo dei fatti oggetto di contestazione, dispone all'art. 3, commi 2 e 3: «2. L'atto di contestazione a firma del Direttore generale, o in sua assenza o impedimento a firma di un Direttore centrale, è notificato entro 90 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti.

3. Il termine di cui al comma 2 decorre dal momento in cui è stata riscontrata la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'infrazione. Per le irregolarità riscontrate nel corso di ispezioni, il predetto termine decorre dalla conclusione degli accertamenti ispettivi. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi alla COVIP con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di ricezione».

In generale, con riferimento all'art. 14 della l. 689/1981 (che pure gli appellanti assumono essere stato violato), Cons. Stato, sez. VI, 24/05/2021, n.4020, ha chiarito che «In tema di sanzioni amministrative, ciò che rileva ai fini del rispetto del principio della immediatezza della contestazione recato dall'art. 14 l. 1981, n. 689 non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti; sicché, per un verso, il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione, ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa, e, per altro verso, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della

fattispecie - l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa».

Con specifico riferimento all'attività delle Autorità indipendenti, Cons. Stato, sez. VI, 01/06/2016, n.2328 ha affermato che «L'arco di tempo entro il quale l'AGCM deve provvedere alla notifica della contestazione, ai sensi dell'art. 14, l. 24 novembre 1981, n. 689 ("Legge di depenalizzazione ") è collegato non già alla data di commissione della violazione, ma al tempo di accertamento dell'infrazione, da intendersi in una prospettiva teleologicamente orientata e quindi non già alla notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma all'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti; pertanto, il fatto che l'Autorità Antitrust deliberi l'avvio dell'istruttoria a distanza di vari mesi dalla segnalazione della possibile infrazione non può in alcun modo essere considerato come una violazione dei diritti delle imprese coinvolte, né un superamento dei termini procedurali, inquanto la stessa valutazione dell'esigenza di avviare o meno l'istruttoria può presentarsi complessa; di conseguenza, il termine di novanta giorni previsto dal comma 2 dell'art. 14, l. n. 689/1981 cit. inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta — o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie — l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa».

Nel caso di specie l'accertamento ispettivo ha richiesto complessi accertamenti in ordine alla consistenza delle prassi e delle regole interne della società, volti alla più attenta valutazione di tutte le circostanze idonee a denotare in concreto anche le condizioni di esigibilità di comportamenti diversificati. Tale

accertamento ha riguardato quattro PIP e una pluralità di aspetti marcatamente tecnici. Oggetto di esame sono state tutte le modalità di produzione dei dati, lo scambio dei flussi tra i vari soggetti coinvolti nella gestione e controllo dei PIP, le banche dati utilizzate, le modalità dei controlli di qualità, le procedure interne di monitoraggio dei processi e l'attività specifica posta in essere dal referente.

La valutazione degli elementi emersi durante la complessa attività ispettiva svolta non poteva essere compiutamente fatta durante l'attività ispettiva stessa ma in un momento successivo, ovvero quando il quadro delle risultanze istruttorie fosse risultato completamente chiaro.

[omissis]

4. Il terzo motivo di appello è rubricato: Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura sull'insussistenza di responsabilità del Collegio Sindacale: violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 ss. 1. n. 689/81, dell'art. 19-quater, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005 sotto il profilo dell'assenza dell'elemento soggettivo, violazione e falsa applicazione della Circolare n. 250 dell'11 maggio 2013. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento in fatto e in diritto, contraddittorietà, insufficienza della motivazione, violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza.

[omissis]

4.3 Sotto un ulteriore profilo gli appellanti criticano il primo giudice, laddove ha ritenuto la responsabilità per culpa in vigilando dei Sindaci collegata alla responsabilità degli Amministratori il cui fondamento sarebbe stato correttamente ricondotto dalla COVIP alla mancanza di una struttura adeguata a prevenire gli inadempimenti del Preposto.

[omissis]

4.5 Sotto un ulteriore profilo gli appellanti ritengono privo di fondamento il rilievo per cui le segnalazioni avrebbero potuto essere

conosciute in quanto inviate anche alla PEC della società. [omissis]

4.7 Le censure sono infondate.

4.7.1 La COVIP è tenuta a rilevare informazioni quantitative dalle forme pensionistiche per almeno due finalità: (i) esercitare l'ordinaria attività di vigilanza; (ii) produrre e diffondere informazioni statistiche sul settore (cfr. l'incipit della Premessa del "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione. Schemi di segnalazione e istruzioni di compilazione" di cui alla Circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013). I soggetti segnalanti sono tenuti a trasmettere le informazioni dovute entro i termini previsti, nel rispetto delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nel citato Manuale. E gli organi delle forme pensionistiche devono predisporre adeguati presidi organizzativi del processo di produzione delle informazioni. Come è facile intuire, l'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso i soggetti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte.

Nella specie la COVIP ha accertato con riferimento al processo di produzione e trasmissione delle informazioni oggetto delle segnalazioni statistiche e di vigilanza relativo a taluni PIP (citati in narrativa), gestiti da Genertellife s.p.a., gravi disfunzioni nei presidi organizzativi di tale processo, affidato a un unico referente, tali da determinare il non corretto invio delle segnalazioni periodiche mensili, trimestrali e annuali previste dalla COVIP con la Circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013, l'omessa presa in considerazione delle numerose comunicazioni COVIP di anomalia, l'omessa tempestiva correzione degli errori che si sono prodotti, nonché la mancata tempestiva informazione da parte di tale referente ai dirigenti della società o al Responsabile dei PIP circa i rilievi comunicati dalla COVIP in merito all'erronea attività compiuta.

La COVIP ha quindi sanzionato gli Amministratori, il Collegio Sindacale (per

culpa in vigilando), il Responsabile dei PIP, e la società come obbligata in solido, per la violazione della Circolare COVIP n. 250 dell'11 gennaio 2013, recante il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, sanzionabile ai sensi dell'art. 19-quater, comma 2, lett. b), del d.lgs. 252/2005, norma che così recita: «*I componenti degli organi di amministrazione e di controllo i direttori generali, i titolari delle funzioni fondamentali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che in relazione alle rispettive competenze ... che non osservano le disposizioni previste negli articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000*».

Gli appellanti sostengono che tutta la (eventuale) responsabilità debba ricadere sul Preposto ("referente" nel linguaggio usato da COVIP).

Ma la tesi non può essere condivisa.

Ciò che il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione impone ai soggetti segnalanti è un obbligo ben preciso che corrisponde ad un risultato altrettanto specifico: trasmettere determinate informazioni sulla base di griglie utili a mettere la COVIP nella condizione di svolgere i compiti specifici prima richiamati: vigilare e diffondere informazioni attendibili (a tutela, evidentemente, degli aderenti ai fondi pensione effettivi o potenziali).

Ai soggetti segnalanti non sono imposte prescrizioni di dettaglio su come agire per adempiere a detto obbligo. Il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione stabilisce solo che «*È cura degli organi delle forme pensionistiche predisporre*

adeguati presidi organizzativi del processo di produzione delle informazioni. L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso i soggetti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte». Si precisa unicamente che: «*Per agevolare una rapida interazione sulle eventuali problematiche connesse alle segnalazioni, i soggetti segnalanti comunicano alla COVIP i nominativi, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica dei funzionari preposti alla produzione e all'invio delle segnalazioni nonché il numero di telefax*».

Se ne ricava che una società che gestisce dei PIP è libera di organizzarsi nel modo ritenuto più opportuno per far fronte agli obblighi di segnalazione su di essa gravanti: può preporre una singola persona, più persone, o quant'altro sia reputato utile allo scopo. La cosa importante è il risultato, ovvero la trasmissione corretta delle informazioni. Se ad una verifica ex post risulta che le informazioni non sono state fornite nella maniera attesa prende corpo un'unica spiegazione: il presidio organizzativo del processo di produzione delle informazioni non era adeguato allo scopo. Di qui la responsabilità degli organi sociali e della società come obbligata in solido (art. 19, comma 4, d.lgs. 252/2005).

La società che gestisce i PIP e gli organi sociali che manifestano la sua volontà sono nella condizione migliore per individuare ed attuare gli strumenti più utili ad attuare un determinato obbligo imposto dalle norme. Se l'obbligo rimane inattuato non si può concludere che tutta la colpa sia del soggetto cui singolarmente era stata delegata tutta l'attività (che, per ipotesi, può essere anche un soggetto non in possesso delle necessarie competenze): si deve concludere, invece, che sono state sbagliate le scelte operate a livello organizzativo per assicurare l'adempimento dell'obbligo. Della scelta organizzativa sbagliata non può che rispondere chi ha operato la scelta stessa.

4.7.2 Le irregolarità sanzionate non sarebbero accadute se il Consiglio di Amministrazione

avesse previsto una corretta impostazione organizzativa della società.

La società ha adottato un'organizzazione interna e un processo volti alla produzione e alla trasmissione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla COVIP inadeguati perché:

- le strutture societarie non sono state in grado di prendere tempestiva contezza delle criticità concernenti gli obblighi informativi nei riguardi della COVIP e di adottare efficaci misure di rettifica;

- sono mancati effettivi controlli sull'operato dell'unità di personale non dirigenziale preposta alle segnalazioni alla COVIP;

- esisteva un'inappropriata prassi operativa aziendale circa l'acquisizione e la trattazione delle comunicazioni istituzionali provenienti dalla COVIP, considerato che le numerose comunicazioni di anomalia inviate dalla COVIP alla società avrebbero dovuto formare oggetto di un processo di attento monitoraggio e tempestiva trattazione;

- tali comunicazioni non erano inviate alla posta elettronica del solo referente indicato dalla società, bensì venivano indirizzate dalla COVIP anche alla PEC istituzionale della società senza che vi fossero apprezzabili riscontri.

4.7.3 Questo stato di fatto (e, quindi, l'inadeguata organizzazione interna) è imputabile a titolo di colpa agli organi sociali. L'articolo 3 della legge 689/1981 recita: *«Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».*

Come affermato da Cons. Stato, sez. IV, 02/03/2012, n. 1203, costituisce *jus receptum*, ai sensi dell'art. 3, l. 24 novembre 1981 n. 689, il principio secondo il quale per le violazioni amministrative sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, a carico di colui che le abbia commesse, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava,

pertanto, l'onere della dimostrazione di avere agito senza colpa.

Il principio è stato più volte ribadito. Ad esempio, da Cons. Stato, sez. VI, 08/05/2012, n. 2658 a cui dire: *«Ex art. 3 l. n.689/1981, il principio secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa sarebbe richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, dev'essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta prova del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa».*

L'art. 3, l. n. 689 del 1981, nella parte in cui attribuisce rilievo alla coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione, sia essa dolosa o colposa, nell'escludere l'imputabilità dell'illecito amministrativo a titolo di responsabilità oggettiva, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, la colpa dovendosi ritenere positivamente dimostrata se la condotta rilevante ai fini della sanzione integra violazione di precise disposizioni normative. Il richiedere per la responsabilità nell'illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva rivesta i caratteri della coscienza e della volontarietà, e sia perlomeno colposa, pone quindi una presunzione iuris tantum di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato, dal che consegue che è legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di prove atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo. Il principio posto dalla citata norma, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva sia essa dolosa o colposa, deve quindi essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo

abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.

Nella specie gli appellanti non hanno dimostrato la bontà delle scelte organizzative limitandosi ad addossare ogni responsabilità al preposto. Ma la loro responsabilità nasce proprio dalle scelte organizzative fatte.

4.7.4 Non possono essere condivise le argomentazioni svolte a proposito del grave pregiudizio reputazionale che i componenti dei diversi organi della società avrebbero subito.

L'Autorità aveva il compito di stigmatizzare comportamenti scorretti applicando le sanzioni previste. Non poteva né doveva valutare eventuali conseguenze ulteriori che, peraltro, avrebbero potuto essere evitate semplicemente dotandosi di una struttura organizzativa adeguata.

4.7.5 Non può essere condivisa la tesi secondo cui è proprio per effetto della negligenza del Preposto che gli organi sociali non hanno potuto prendere le contromisure necessarie. L'adeguatezza di una struttura organizzativa si misura anche dalla capacità di individuare (eventuali) carenze dei singoli addetti e di por rimedio alle stesse.

4.7.6 Non può essere condivisa la tesi secondo cui non è compito degli Amministratori leggere tutta le PEC che arrivano ad una società. Il tema, ancora una volta, è l'esistenza di una organizzazione che metta gli Amministratori nelle condizioni di essere informati di quanto accade nella società.

4.7.7 Per le ragioni esposte in precedenza non si può condividere la tesi secondo cui sarebbero state fornite prove atte a superare la presunzione di colpa nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci prevista dall'art. 3 della legge n. 689/1981.

4.7.8 Per le ragioni esposte in precedenza non si può condividere la tesi secondo cui la COVIP non avrebbe dovuto irrogare alcuna sanzione.

4.7.9 Alla luce delle considerazioni esposte non possono quindi essere accolte le censure dianzi richiamate che riguardano specificamente la posizione dei componenti del Collegio sindacale.

Alla acclarata responsabilità degli Amministratori si accompagna anche la responsabilità dei componenti del Collegio sindacale per culpa in vigilando.

A norma dell'articolo 2403 del codice civile (rubricato: "Doveri del Collegio Sindacale") il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Obbligo specifico dei componenti del Collegio Sindacale è proprio quello di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo.

Le irregolarità sanzionate non sarebbero accadute se il Consiglio di Amministrazione avesse previsto una corretta impostazione organizzativa della società (anche per quanto riguarda la ricezione e smistamento delle comunicazioni provenienti dall'Autorità di vigilanza) e se il Collegio Sindacale avesse adeguatamente verificato la correttezza della suddetta impostazione organizzativa.

Di qui la responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale che, conviene ricordare, sono responsabili per i fatti o le omissioni degli Amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (art. 2407 del codice civile).

5. Il quarto motivo di appello è rubricato: Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura con cui è stato contestato l'erroneo apprezzamento delle controdeduzioni presentate nell'ambito del procedimento: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria.

Gli appellanti censurano la sentenza del Tar Lazio nella parte in cui ha respinto il quarto motivo di ricorso con il quale era stato contestato il difetto di motivazione e le carenze istruttorie che affliggono le ordinanze sanzionatorie.

[omissis]

5.1 Le censure sono infondate.

5.1.1 Non è condivisibile la tesi secondo cui gli atti impugnati conterrebbero una motivazione stereotipata.

La motivazione dei provvedimenti amministrativi deve consistere nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. (Cons. Stato, sez. II, 03/06/2022, n. 4567; Cons. Stato, sez. VI, 04/04/2022, n. 2441).

[omissis] l'Autorità ha esposto in maniera più che sufficiente le ragioni in fatto e in diritto che hanno portato all'adozione dei provvedimenti stessi.

5.1.2 Non è condivisibile la tesi secondo cui l'Autorità non avrebbe tenuto nel giusto conto gli scritti difensivi prodotti degli interessati nel corso dell'istruttoria.

Dalla lettura degli atti emerge l'esatto contrario.

In ogni caso, costituisce regola generale, convalidata da un consolidato orientamento giurisprudenziale, quella per la quale le memorie e gli scritti procedurali debbono essere valutati dall'Autorità emanante senza che però occorra nel provvedimento finale una confutazione punto per punto degli argomenti adottati, essendo sufficiente un "iter" motivazionale che renda percepibili le ragioni complessive in base alle quali le difese del privato non sono state condivise (Cons. Stato, sez. VI, 20/04/2017, n. 1858).

6. Il quinto motivo di appello è rubricato: Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura relativa agli importi delle sanzioni irrogate: violazione e falsa applicazione dell'art. 19-quater, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 252/05, degli artt. 3 e ss. l. n. 689/81, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.

[omissis]

6.1 Le censure sono infondate.

Allorché una norma preveda la sanzione indicandone la misura minima e quella massima, non c'è l'obbligo di determinarla nella misura minima, dovendo essa essere determinata nella misura tra minima e massima, che si ritenga congrua all'infrazione commessa sulla base dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissati dall' art. 11, l. n. 689 del 1981, i quali devono ritenersi applicabili sia dall'autorità amministrativa che dal giudice (argomentando ex Cass., sez. I, 14/06/1996, n. 5499).

Nel caso di specie le sanzioni sono state determinate in misura ampiamente inferiore alla media della forbice edittale, tenendo in debito conto tutti gli elementi del caso, oltre che le iniziative e i contegni riparatori che la società ha dichiarato di aver assunto successivamente all'intervento ispettivo, volti a ripristinare l'osservanza del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione.

D'altronde, come chiarito da Cons. Stato, sez. IV, 15/05/2017, n. 2256, con riferimento alle sanzioni pecuniarie rientra nei poteri del giudice non già la riduzione della misura della sanzione concretamente irrogata quanto la verifica, ai sensi dell'art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689 del rispetto del principio di proporzionalità in sede di quantificazione concreta della misura della sanzione e, dunque, del corretto esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione.

Nella specie i poteri di quantificazione delle sanzioni sono stati legittimamente esercitati.

7. Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Magistrati: [omissis]

L'Estensore [omissis]

Il Presidente [omissis]

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma

www.covip.it